Modalità di cancellazione dall’albo per gli iscritti morosi

 Com’è noto l’art. 11 del DLCPS 233/1946 dispone la cancellazione d’ufficio in caso *“di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto”* e precisa che in questo caso la cancellazione *“non può essere pronunciata se non dopo sentito l’interessato”.*

 In relazione a tale disposizione l’art. 11 del DPR 221/1950 prescrive: *“Qualora, ai sensi del citato art. 11 per la cancellazione deve essere sentito l’interessato, il presidente gli notifica la data fissata per l’audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso, e avvertendolo che ove non si presenti si procederà alla cancellazione dall’Albo in sua assenza”.*

Premessa la circostanza che la riscossione dei contributi costituenti la quota annuale ordinistica dovuta da ciascun iscritto, avviene sul territorio italiano attraverso diverse modalità e procedure, appare opportuno individuare un modus operandi che potrebbe essere adottato dai singoli Consigli Direttivi.

**1a fase – primo sollecito**

 È importante preliminarmente determinare una data entro la quale gli iscritti, ricevuto l’avviso di pagamento, devono effettuare il versamento delle somme dovute. Trascorsa tale data e individuati gli inadempienti, l’Ordine fa pervenire ai titolari delle quote insolute un **primo sollecito** per posta prioritaria o **via PEC**.

**2a fase – secondo sollecito**

 A coloro che risultassero ancora debitori dopo questo primo atto, si procede quindi ad inviare un **secondo sollecito** con lettera raccomandata a.r. o **via PEC**.

**3a fase - audizione**

 Se a questo punto l’iscritto non ha ancora pagato, constatata la sussistenza della morosità, il Presidente **lo invita**, con lettera raccomandata a.r. o **via PEC**, **a presentarsi per l’audizione prevista** dalla normativa contenuta negli art. 11 DLCPS 233/46 e art. 11 DPR 221/1950, avvertendolo che è in atto il procedimento di **cancellazione dall’Albo**.

**4a - cancellazione**

 Una volta che il Presidente abbia **proceduto all’audizione**, **la pratica viene portata al Consiglio Direttivo per la cancellazione** **se, prima della seduta, l’iscritto non provi di aver pagato.** **Qualora l’iscritto non si presenti all’audizione,** **pur avendo ricevuto** la raccomandata come risulta dall’avviso di ricevimento restituito all’Ordine o **la PEC**, **la pratica viene portata in Consiglio per la cancellazione.** Qualora per qualsiasi motivo la raccomandata non pervenga a mani del destinatario, si provvederà a ripetere la convocazione notificandola a mezzo messo comunale o ufficiale giudiziario.

 **Il provvedimento di cancellazione per morosità** **comporta** oltre che **la perdita del diritto all’esercizio della professione sanitaria** anche **la cancellazione dall’ENPAV** e viene notificato agli stessi destinatari della delibera di iscrizione all’Albo, e con le stesse modalità. Si richiama l’attenzione sul comma 3 del già citato art. 11 DPR 221/1950 il quale dispone che *“non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale o disciplinare”.* Questo comporta la necessità per l’Ordine di accertare l’esistenza o meno di procedimenti penali pendenti a carico dell’iscritto *“moroso”*, e detto adempimento viene compiuto interrogando – per iscritto anche a mezzo fax o per via telematica - i competenti uffici giudiziari (Casellario Giudiziario) della Procura della Repubblica del capoluogo ove si trova l’Ordine. È da sottolineare che il *“carico pendente”* (cioè la pendenza del pro- 1. L’ordinamento e l’organizzazione professionale - Approfondimenti 37 cedimento penale) nasce solo con l’assunzione da parte del soggetto della qualità di imputato, quindi soltanto dopo la chiusura della fase delle indagini preliminari, in cui il soggetto è soltanto *“sottoposto ad indagini”*.

**REISCRIZIONE di un CANCELLATO**

 **Il sanitario cancellato dall’Albo è,** a sua richiesta, **reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione e, in tal caso, si applicano le disposizioni che regolano l’iscrizione all’Albo.**